

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale Ordinario di Macerata - SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 52/16 "Pastificio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli Giorgio, Giovanni e Carlo & co. s.n.c."

6. Atto Gentilucci del 24.04.2015



Notaio
Michele Gentilucci

REPERTORIO N.43420

RACCOLTA N.15327

TRASFERIMENTO IMMOBILIARE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di aprile in Morrovalle, Frazione Trodica, presso il mio studio sito in Via XXV Aprile n.67.

24 - APRILE - 2015

Avanti a me dottor Michele Gentilucci, Notaio residente in Morrovalle, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Macerata e Camerino, alla presenza dei testimoni:

intervvenuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come mi confermano,

sono presenti:

Comparenti delle cui identità personali io Notaio sono certo, i quali mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO

- che per le ragioni di cui sopra appare possibile che non possa in futuro provvedere parzialmente o completamente a sé stesso;

- che la signora intende disporre dei beni immobili di cui appresso in favore degli altri due figli e , imponendo loro, per tutta la vita del loro fratello : un obbligo di

mantenimento e di assistenza generale che permetta allo stesso Gabriele di vivere un'esistenza serena e decorosa;

- che i comparenti intendono liberamente, dando atto di aver compreso il contenuto aleatorio dell'obbligazione, assumere l'impegno sopra descritto stipulando un opportuno contratto di mantenimento;

- che detto mantenimento costituirà la controprestazione del trasferimento degli immobili in loro favore,

tanto premesso

Registrato in Macerata
il 27/04/2015
al n° 1/ 3431
esatti € 2.000,00

Trascritto in MACERATA
il 28/04/2015
Reg. Part. n. 3349.3350

forme con le risultanze dei Registri Immobiliari. =====

ARTICOLO 4 - A titolo di corrispettivo, stante quanto indicato in premessa, a fronte di detta cessione, MECOZZI Federico e MECOZZI Roberta, per sé e per i propri eredi, si obbligano, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1875 e 1411 c.c., di prestare o di far prestare, a propria cura e spese, a favore del proprio fratello MECOZZI ~~Carlo~~, come sopra identificato, sua vita natural durante vitto, alloggio nella casa attualmente abitata (salvo comprovati motivi), vestiario, cure mediche e medicinali, ogni genere di prima necessità nonché ogni cura ed assistenza morale e materiale, compagnia e intrattenimento nel tempo libero, specie nei casi di malattia e di ricovero in strutture sanitarie, e quanto altro necessario ad assicurare al beneficiario suddetto una esistenza decorosa e serena. In particolare si specifica che a

dovrà essere assicurato sua vita natural durante, al di là delle condizioni di bisogno o di necessità, il diritto di abitare in una delle due unità immobiliari sopra descritte senza che mai gli possa essere richiesta alcuna prestazione pecuniaria. =====

ARTICOLO 5 - Gli immobili in oggetto, per i diritti di cui sopra, vengono trasferiti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutti i beni mobili di arredo e corredo, con tutti gli annessi e connessi, adiacenze e pertinenze, usi, diritti su corte, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, se ed in quanto esistenti. =====

ARTICOLO 6 - Precisano le parti che il valore degli immobili abitativi trasferiti, al netto del diritto di abitazione, è di euro 45.000/00 (quarantacinquemila) per il trasferimento in favore di ~~MECOZZI Carlo~~ ed euro 45.000/00 (quarantacinquemila) per il trasferimento in favore di ~~MECOZZI Roberta~~. =====

La cedente rinuncia espressamente all'iscrizione dell'ipoteca legale, con esonero del competente Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni sua responsabilità al riguardo. =====

ARTICOLO 7 - I trasferimenti in oggetto vengono fatti ed accettati nello stato attuale, per cose libere da vincoli, privilegi, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli ed in genere da qualsiasi pretesa di terzi, sotto tutte le garanzie di legge. =====

ARTICOLO 8 - Ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive leggi integrative e modificative, la parte cedente previo richiamo sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, attesta ai sensi e per gli effetti degli artt 3 e 76 del D.P.R. 445/2000: =====

- che le opere relative alle porzioni di fabbricato in contratto sono state iniziate anteriormente all'1 settembre 1967; =====

- che successivamente il fabbricato di cui le porzioni in oggetto sono parte è variato in conformità al permesso di co-

===== convengono e stipulano quanto segue. =====

ARTICOLO 1 - ~~CIG~~, con riserva in suo favore del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 c.c. e di uso ex art. 1021 c.c. sul garage, cede e trasferisce a
, che accetta ed acquista: =====

A) la proprietà del seguente immobile ubicato nel Comune di Pollenza, C.da Vaglie, e precisamente: =====

- unità immobiliare ai piani terra e primo, della consistenza catastale di vani sette virgola cinque (7,5) riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la particella 283 sub 6, categoria A/3, classe 3, R.C. di Euro 542,28; =====

B) diritti pari a 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa e indistinta del seguente immobile ubicato nel Comune di Pollenza, C.da Vaglie, e precisamente: =====

- garage pertinenziale al piano terra, della consistenza catastale di mq 37, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la particella 283 sub 3, categoria C/6, classe 4, R.C. di Euro 47,77; =====

Il tutto a confine con via pubblica, proprietà
salvi altri. =====

ARTICOLO 2 - ~~CIG~~, con riserva in suo favore del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 c.c. e di uso ex art. 1021 c.c. sul garage, cede e trasferisce a
, che accetta ed acquista: =====

A) la proprietà del seguente immobile ubicato nel Comune di Pollenza, C.da Vaglie, e precisamente: =====

- unità immobiliare ai piani terra e primo sottostrada, della consistenza catastale di vani 6,5 (sei virgola cinque), riportata in Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la particella 283 sub 5, categoria A/3, classe 3, R.C. di Euro 469,98; =====

B) diritti pari a 1/2 (un mezzo) di comproprietà indivisa e indistinta del seguente immobile ubicato nel Comune di Pollenza, C.da Vaglie, e precisamente: =====

- garage pertinenziale al piano terra, della consistenza catastale di mq 37, riportato in Catasto Fabbricati al Foglio 22 con la particella 283 sub 3, categoria C/6, classe 4, R.C. di Euro 47,77. =====

Il tutto a confine con via pubblica, proprietà
, salvi altri. =====

ARTICOLO 3 - Ai sensi della normativa di cui al Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, art. 19 comma 14, convertito con Legge n. 122 del 30 luglio 2010, la parte intestataria dei beni dichiara che vi è piena corrispondenza tra lo stato di fatto degli immobili, i relativi dati catastali e le planimetrie catastali dei medesimi, come regolarmente depositate presso l'Ufficio Tecnico Erariale competente, il tutto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale; planimetrie che si allegano al presente atto in un corpo unico sotto la lettera "A". =====

L'intestazione catastale degli immobili risulta altresì con-

stuire rilasciato dal Comune di Pollenza in data 10/09/2013, con il n. 46; =====

- che successivamente non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzatori, neppure in sanatoria. =====

ARTICOLO 9 - Le parti dichiarano di essere tra loro parenti di primo grado in linea retta. =====

Gli effetti giuridici, utili ed onerosi, del presente atto si producono dalla data odierna. =====

ARTICOLO 10 - In relazione all'articolo 2659 c.c. =====

dichiara di essere divorziata. =====

dichiarano di essere di

stato civile libero. =====

ARTICOLO 11 - Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della cedente. =====

chiedono l'applicazione

in loro favore delle agevolazioni fiscali previste dall'art.1, nota II-bis, Tariffa parte I, allegata al Dpr. 26 aprile 1986, n.131. =====

Allo scopo dichiarano: =====

che le unità immobiliari in contratto rientrano nelle categorie previste dalla Legge, di essere residenti nel Comune di Pollenza e di non essere titolari: =====

- esclusivi dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune di Pollenza; =====

- neppure per quote su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dagli stessi cessionari con le agevolazioni disposte dalle norme richiamate nel comma 1 lettera c) della predetta nota II-bis. =====

ARTICOLO 12 - Ai sensi dell'art. 35 comma 22 della Legge 4 agosto 2006 248, i comparenti, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti degli artt.3 e 76 del D.P.R. n.445/2000, consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati: =====

- di non essersi avvalsi dell'opera di mediatori immobiliari per la stipula del presente atto; =====

- che per il presente atto il corrispettivo è rappresentato dalla prestazione di mantenimento sopra convenuta. =====

ARTICOLO 13 - In relazione al D.Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, articolo 6, modificato dal D.Lgs n. 311 del 29 dicembre 2006, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2009, dal d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, dal Decreto Legge 4 giugno 2013, n.63 e successive modificazioni, le parti danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'at-

testato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli immobili trasferiti. =====

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 192/2005 si allegano al presente atto sotto la lettera "B" l'attestato di prestazione energetica delle unità abitative di cui in oggetto. Le parti dichiarano al riguardo che le due unità abitative sono servite dal medesimo impianto. =====

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che, unitamente agli allegati, ho letto alla presenza dei testimoni, alle parti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore dieci e dieci minuti. Dattiloscritto da persona di mia fiducia, ai sensi di legge, in due fogli per facciate quattro e parte di questa quinta. =
Firmato:

chele Gentilucci Notaio. =====

, Mi-

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0006286del 21.01.2005

Planimetria di u.i.u. in Comune di Pollenza

Via Vaglie

civ. 39

Identificativi Catastali:

Serzione:

Foglio: 22

Particella: 283

Subalterno: 5

Compilata da:
 Stacchietti Silvano

Iscritto all'albo:
 Geometri

Prov. Macerata

N. 491

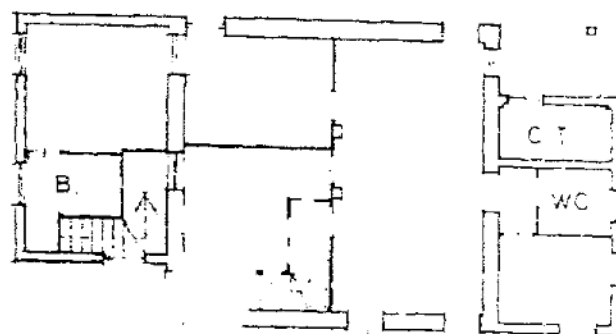
Scheda n. 1

Scala 1:200

ALLEGATO A

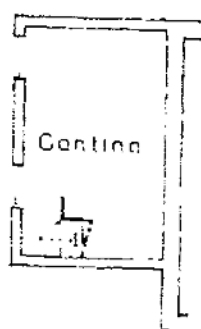
all'atto n. 43420 di rep

n. 15324 di raccolta



PIANO TERRA

H.m. 2,70



PIANO S 1°

H.m. 2,50

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 24/04/2015 - Comune di POLLENZA (PC) - Foglio 22 - Particella 283 - Subalterno 5 - CONTRADA VAGLIE n. 39 piano: 1° S.

Ultima planimetria in atti

Data: 24/04/2015 - n. T19894 - Richiedente: GNTMHL65D11E783Q

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

MODULARIO
C. n. 1000 197



MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SISTEMI

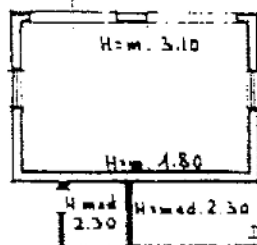
CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)

MOD. BN IC

RF
500

Planimetria di u.r.u. in Comune di **POLLENZA** via **VAGLIE**

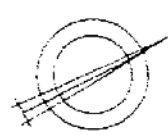
civ. 39



PIANO TERRA



ORIENTAMENTO



SCALA DI 1/200

x 42/1-42/2 porz.

☐ Dichiarazione di N.C.
☒ Denuncia di variazione
☐ Ultima planimetria in atti
 identificativi catastali
 Data presentazione: 16/01/1995 - Data: 24/04/2015
 dalla provincia di **MALEBATA**
 data **2.3.95** - Firmato di acquisizione: **A-4 (10x297)** - Formato stampa richiesto: **1/210x297**

Compilata da **GEOMETRA STACCHIETTI SILVANO**
 Iscritto all'albo dei **GEOMETRI**
 Data: 24/04/2015 - n. T19893 - Richiedente: GNTMHL65D11E783Q
 data **2.3.95** - Firmato **Stacchetti Silvano**

RISERVATO ALL'UFFICIO
 11045



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Macerata

Dichiarazione protocollo n. MC0006236del 21/01/2005

Planimetria di u.i.u. in Comune di Pollenza

Via Vaglie

clv. 39

Identificativi Catastali:

Serzione:
 Foglio: 22
 Particella: 283
 Subalterno: 6

Compilata da:
 Stacchietti Silvano

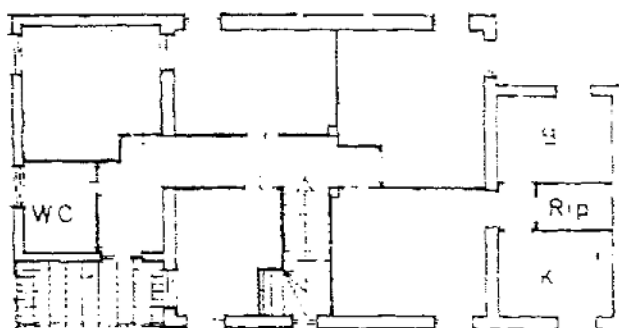
Iscritto all'albo:
 Geometri

Prov. Macerata

N. 491

scheda n. 1

Scala 1:200



PIANO PRIMO

H.m. 270



PIANO TERRA

Catasto del Fabbricati - Situazione al 24/04/2015 - Comune di POLLENZA (FS67) - Foglio: 22 - Particella: 283 - Subalterno: 6
 CONTRADA VAGLIE n. 39 piano: (-1),

Ultima planimetria in atti

ALLEGATO B

allegato: A3420 di rep

n 15327 di raccolta

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA

E.1(1) abitazione adibita a residenza con carattere continuativo

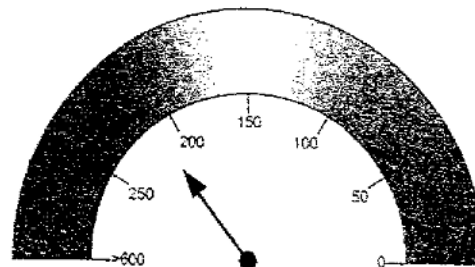
1. INFORMAZIONI GENERALI

Codice Certificato	09-04-2015	Validità	10 Anni
Riferimenti catastali	Foglio 22 particella 283 Sub. 5-6		
Indirizzo edificio	Via Vaglie, 39 - Poilenza		
Nuova costruzione	☐	Passaggio di proprietà	☒
		Riqualificazione energetica	☐
		Locazione	☐
		Diagnosi energetica volontaria	☐
Proprietà	Cinzia Ciccarelli		
Indirizzo	Via Vaglie, 39 - POLLENZA (MC)		
E-mail		Telefono	0733/549914

2. CLASSE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

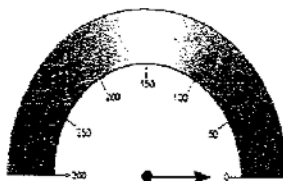
Edificio di classe **G**

3. GRAFICO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE GLOBALI E PARZIALI

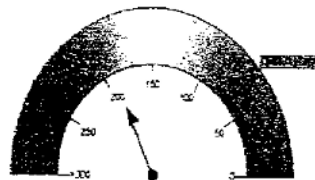


PRESTAZIONE
ENERGETICA GLOBALE
213.1 kWh/m² anno

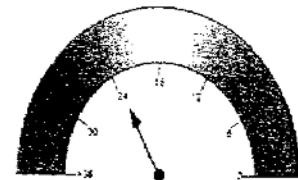
PRESTAZIONE
ENERGETICA
RAGGIUNGIBILE
136.5 classe E kWh/m² anno



PRESTAZIONE
RAFFRESCAMENTO
... kWh/m² anno

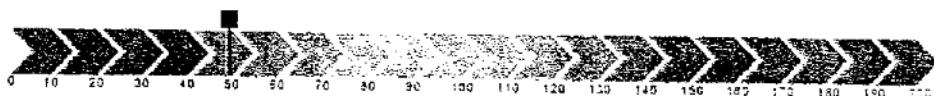


PRESTAZIONE
RISCALDAMENTO
189.5 kWh/m² anno



PRESTAZIONE
ACQUA CALDA
23.6 kWh/m² anno

EMISSIONI DI CO2
48.6 kg/m² anno



4. QUALITA' INVOLUCRO (RAFFRESCAMENTO)

I II III IV V

5. Metodologie di calcolo adottate

UNITS 11300 - Raccomandazione CTI 14 del Febbraio 2013

6. RACCOMANDAZIONI

Interventi	Prestazione Energetica/Classe a valle del singolo intervento	Tempo di ritorno (anno)
Installazione di pannelli solari per la produzione di ACS	193.1	10
Isolamento del solaio di copertura	190.6	8
Sostituzione dei generatori di calore e installazione di termoregolazione	179.1	9

PRESTAZIONE ENERGETICA RAGGIUNGIBILE

136.5 classe kWh/m²anno 10 (<10 anni)

7. CLASSIFICAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'EDIFICIO

SERVIZI ENERGETICI
INCLUSI NELLA
CLASSIFICAZIONE

Riscaldamento



Raffrescamento



Acqua calda sanitaria



A+ < 25.88

A < 42.75

B < 62.63

C < 85.51

D < 105.38

E < 142.14

F < 198.77

G ≥ 198.77

Riferimento legislativo
85.5 kWh/m²anno

G

8. DATI PRESTAZIONI ENERGETICHE PARZIALI

8.3 ACQUA CALDA SANITARIA

Indice energia primaria (EPe)		Indice energia primaria (EPI)	189.49	Indice energia primaria (EPacs)	23.65
Indice energia limite di legge (involucro)	30.00	Indice energia primaria limite di legge (d.lgs 192/05)	67.51		
Indice involucro (EPe,invol)	11.90	Indice involucro (EPI,invol)	131.58		
Rendimento impianto		Rendimento medio stagionale impianto (η _a)	0.694	Fonti rinnovabili	
Fonti rinnovabili		Fonti rinnovabili			

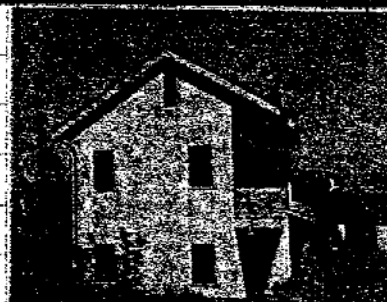
9. NOTE

La presente certificazione è stata rilasciata dallo scrivente in qualità di tecnico incaricato dalla proprietà alla certificazione energetica dell'edificio.

L'edificio dispone di due generatori di calore per il riscaldamento degli ambienti, sottoposti a verifica periodica come richiesto dalle normative vigenti.

10. EDIFICIO

Tipologia edilizia	Villino isolato		
Tipologia costruttiva	Struttura mista c.a. - muratura		
Anno di costruzione	1920	Numero di appartamenti	1
Volume lordo riscaldato V(m³)	935.42	Superficie utile m²	238.02
Superficie disperdente S(m²)	611.84	Zona climatica / GG	D / 2039
Rapporto S/V	0.65	Destinazione d'uso	E.1(1)



11. IMPIANTI

Riscaldamento	Anno di installazione	1998-2000	Tipologia	N° 2 Generatori di calore
	Potenza nominale (kW)	23.3 - 23.3	Combustibile	GPL
Acqua calda sanitaria	Anno di installazione	1998-2000	Tipologia	N° 2 Generatori di calore
	Potenza nominale (kW)	23.3 - 23.3	Combustibile	GPL
Raffrescamento	Anno di installazione		Tipologia	
	Potenza nominale (kW)		Combustibile	
Fonti rinnovabili	Anno di installazione		Tipologia	
	Energia annua prodotta (kWh _e /kWh _t)	0/0		

12. PROGETTAZIONE

Progettista/i architettonico	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Progettista/i impianti	
Indirizzo	Telefono/e-mail

13. COSTRUZIONE

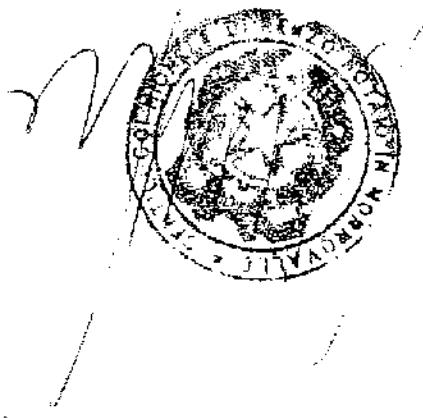
Costruttore	
Indirizzo	Telefono/e-mail
Direttore/i lavori	
Indirizzo	Telefono/e-mail

09

71

E

!



22 JUL 1945

Comptroller

2

CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale Ordinario di Macerata - SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 52/16 "Pastificio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli Giorgio, Giovanni e Carlo & co. s.n.c."

7. Sentenza Tribunale di Ancona n. 1981/2017

Sentenza n. 1981/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 3664/2016

Repert. n. 5966/2017 del 19/12/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Ancona
SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3664/2016** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

ATTORE/I

contro

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso
il difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv.
, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

, con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

(C.F.), con il patrocinio dell'avv. dell'avv. , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

CONVENUTO/I

(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore
avv.

TERZO CHIAMATO

(C.F.) rappresentato e difeso dall'avv.
dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv.

INTERVENUTO

CONCLUSIONI



Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

L'intervento della curatela modifica radicalmente il quadro della situazione; la causa pertanto diviene da ordinaria revocatoria fallimentare. L'atto è intervenuto un anno e tre mesi prima della dichiarazione del fallimento. Insegna Cassazione, 100921/2002, con indirizzo sostanzialmente confermato da Cassazione, Sezioni Unite, 29420 del 2008, che A far data dalla sentenza di fallimento, infatti, il singolo creditore, pregiudicato dall'atto di disposizione patrimoniale del debitore idoneo ad incidere sulla sua garanzia patrimoniale, depauperandola, perde l'interesse ad agire, e la conseguente legittimazione all'azione, posto che anche ove ottenesse, in caso di esito vittorioso della lite, il recupero del bene, non potrebbe sottoporlo all'azione esecutiva individuale, cui l'azione conservativa esperita è strumentale, ostandovi la preclusione scaturente dalla regola del concorso sostanziale. Di rimando, il curatore assorbe la legittimazione ad esercitare i mezzi ordinari posti a tutela delle ragioni dei singoli creditori, in quanto portatore dell'interesse di tutti e di ciascuno di essi.

Siffatta ratio juris consente di affermare agevolmente che nell'ipotesi, sulla quale il legislatore ha serbato il silenzio, in cui tale azione sia già in corso allorché viene dichiarato il fallimento del debitore, analogamente, cessa la legittimazione del creditore - originario attore - a proseguire la lite, perché viene meno il suo interesse ad agire, ed il conseguente il potere d'impulso del procedimento da lui iniziato, posto che, non diversamente dall'ipotesi espressamente contemplata, giammai potrebbe giovare di un'eventuale sentenza favorevole, ostando all'esercizio della pretesa creditoria sul bene, rientrato nella garanzia del debitore, il principio dell'intangibilità del patrimonio fallimentare in quanto destinato all'esecuzione collettiva.

La disposizione normativa contenuta nell'art. 66 è, come si è detto, attuativa, con riferimento preciso alla specifica categoria degli atti pregiudizievoli per i creditori, della regola, posta a presidio del principio della par condicio creditorum, dall'art. 52 della legge fallimentare che sancisce che, "il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito" garantendo, attraverso l'attribuzione al curatore fallimentare dell'investitura esclusiva all'esercizio di tutte le azioni destinate ad incidere sul patrimonio del fallito, che la restituzione, dei beni di cui il debitore abbia disposto in frode alle ragioni dei creditori, avvenga in favore non solo di questi ultimi ma dell'intero ceto creditorio le cui ragioni, liquidati i beni, saranno soddisfatte con la graduazione e le priorità accertate, secondo il canone della, concorsualità, in seno alla procedura.

Perdita della legittimazione del creditore e correlativo acquisto da parte del curatore del potere d'azione sono effetti speculari che si producono in via automatica ed immediata in conseguenza del fallimento. Il principio è costantemente affermato da epoca risalente da questa corte e conformemente ad esso va, perciò, ribadito, pur nel dissenso di autorevole dottrina, che, anche nelle azioni revocatorie in itinere, il subingresso del curatore al creditore avviene ope juris, fatta salva la debita autorizzazione del g.d. al compimento degli atti d'impulso necessari a renderlo operativo nel processo che sia già in corso (cfr. Cass. n. 3485 del 4.8.77 rv 387061, Cass. n. 1292 del 7.3.81 rv 411888, Cass. n. 7119 del 21.7.98 rv 517364 che ricollegano, però, suddetto principio alla regola del concorso formale, sancito nell'art. 51 della legge fallimentare, ed al conseguente divieto di inizio e correlativa prosecuzione delle azioni esecutive nella pendenza della procedura fallimentare).



Sentenza n. 1981/2017 pubbl. il 19/12/2017

RG n. 3664/2016

Report n. 5966/2017 del 19/12/2017

L'iniziativa per ogni azione di massa, ed in tal genere è sicuramente catalogabile l'azione revocatoria, sia essa quella fallimentare regolata dall'art. 67 che quella classica c.d. pauliana atteso che per l'espressa previsione normativa sopra richiamata contenuta nell'art. 66 co. 2 la sua cognizione è affidata al tribunale fallimentare, e cioè ogni azione che per definizione è tesa a ricostruire l'integrità del patrimonio del debitore onde consentire su di esso l'esecuzione collettiva, spetta al curatore quale organo munito di funzione pubblica il quale, sia quando agisce ex novo, sia quando prende parte ad un processo già instaurato, esercita, come si è rilevato, il proprio potere processuale d'azione, di cui egli è titolare, nella veste indicata, in via autonoma ed originaria e che gli deriva dalla stessa apertura del fallimento, che gli consente di acquisire la titolarità attiva del rapporto processuale già instaurato, lasciando immutati i termini della vicenda processuale ove lo stato del processo, come nel caso di specie, sia giunto alla sua conclusione e non consenta, perciò, iniziative emendative che possano determinare violazioni del principio del contraddittorio.

Il logico precipitato di tale premessa di principio rende irrilevante lo strumento processuale di cui l'organo anzidetto si avvale per attuare il suo ingresso nel processo ed il suo avvicendamento all'originaria parte attrice. Pertanto l'azione, che appare essere preordinata a diminuire la garanzia patrimoniale nei confronti dei creditori, con piena consapevolezza di chi la ha posta in essere, le cui compagini fisicamente coincidono, va di sicuro revocata. Le spese vengono liquidate ai fini della prededuzione nella massa delle spese nell'interesse della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie l'azione e dichiara inefficace nei confronti della massa

rogito Maria Amelia Salvi di Macerata, rep n 17355/10321 del 30 3 15, con cui il ha costituito la società mediante conferimento del ramo di azienda consistente nei beni distinti a cf Comune di Montecassiano fg 37 particelle 239,326/1,326/3 e 326/4, stesso Comune Montecassiano catasto terreni fg 37 part. 469,33 (porz. Aa e porz. Ab) , 132,151,e 467;

dichiara la inefficacia nei confronti della suddetta massa

dell'atto a rogito Notaio Maria Amelia Salvi in Macerata rep 17356/10322 del 30 marzo 2015, con cui il pastificio ha trasferito le quote di partecipazione al capitale sociale della società immobiliare ai soci personalmente

Ai fini della liquidazione e prededuzione delle spese, determina, per ciascuna delle parti,

le spese in complessivi euro 46.988, oltre Iva e Cap come per legge

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Ancona 19 dicembre 2017

Il Giudice
dott. Pietro Merletti



CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO

Tribunale Ordinario di Macerata - SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento n. 52/16 "Pastificio F.lli Ciccarelli di Ciccarelli Giorgio, Giovanni e Carlo & co. s.n.c."

8. *Espropriazione immobiliare n. 167/2000*

PROJECT Engineering - Ingegneria & Architettura

62010 POLLENZA – via Melograno n. 6 – Tel. e Fax 0733 549297

e-mail: studio.dignani@gmail.com PEC francesco.dignani@ingpec.eu

TRIBUNALE DI MACERATA
ufficio del Giudice delle Esecuzioni

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE N. 167 /2020

Il Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.02 u.s., sentite le parti, osserva.

Con atto depositato in data 21.10 u.s., il fallimento "S." (n. 52/16) ha proposto ex art. 615 c.p.c. opposizione all'esecuzione promossa dalla nei confronti di , avanzando istanza di sospensione della procedura.

Con un primo motivo il fallimento opponente contesta la legittimità, per violazione della disposizione di cui all'art. 51 L.F., della presente procedura, risultando la stessa intrapresa con atto di pignoramento sui beni del fallito (nella posizione di terzo datore di ipoteca), notificato in data 28.8.2020 e, dunque, successivamente alla declaratoria di fallimento.

"La normativa sul credito fondiario ex adverso citata (peraltro senza alcuna espressa giustificazione normativa" evidenzia, nello specifico, il fallimento opponente a giustificare la insussistenza di deroghe al divieto nel caso di specie, appare come "del tutto inconferente ed inapplicabile".

Con un secondo motivo l'opponente segnala, quanto alla specifica posizione di terzo datore di ipoteca rivestita dal fallito Ciccarelli Alfredo, come, a seguito della riforma di cui al D.lvo n. 5 del 2006, ai sensi dell'art. 52 /II L.F., l'istituto di credito titolare del diritto reale di garanzia sul bene del fallito, avesse l'onere di insinuarsi al passivo.

Concludeva l'opponente chiedendo la sospensione della procedura e, nel merito, dichiarare la inefficacia e la inopponibilità della stessa alla curatela fallimentare.

Si è costituita in giudizio l'opposta la quale, chiedendo il rigetto dell'opposizione, ha contestato ogni motivo ex adverso sostenuto allegando che, in primo luogo, nel 2016 il proprio credito vantato, per l'ammontare di originari €100.000,00, nei confronti del , veniva ritualmente veicolato con domanda di insinuazione la quale, tuttavia, vedeva il Curatore formulare in relazione alla stessa una proposta di esclusione che il Giudice delegato accoglieva.

Il G.D., accogliendo la proposta di esclusione del Curatore aderiva, in sostanza, continua la banca opposta, all'orientamento giurisprudenziale al tempo maggioritario secondo il quale, qualora il terzo datore di ipoteca non fosse stato anche fideiussore, anche dopo la novella dell'art. 52 L.F., i creditori titolari del diritto reale di garanzia non avrebbero potuto insinuarsi al passivo dovendo, invece, procedere in sede esecutiva ex artt. 602 e ss c.p.c..



*

L'opposizione proposta appare, in esito all'esame sommario possibile in questa fase, fondata.

Ed invero, deve in primo luogo negarsi che l'istituto di credito opposto abbia allegato, come sostenuto dal fallimento opponente, l'esistenza di una deroga normativa al divieto di cui all'art. 52 L.F..

Come detto, il creditore precedente si è limitato a seguire la strada che il G.D. aveva indicato incardinando, dopo la (documentata) esclusione della domanda di insinuazione al passivo, la presente procedura esecutiva.

E' del tutto irrilevante che l'orientamento giurisprudenziale sul tema in esame, all'epoca condiviso dall'ufficio fallimentare, sia ancora oggi condivisibile, trattandosi di elemento circostanziale ormai inamovibile che ha, comunque, giustificato l'instaurazione della presente esecuzione da parte del creditore opposto.

Si ritiene, pertanto, che non siano ravvisabili i gravi motivi per disporre l'invocata sospensione della presente procedura espropriativa

P.Q.M.

Visto l'art. 618 comma II c.p.c.,

rigetta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva;

FISSA

il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163bis c.p.c. o altri, se previsti, ridotti della metà.

Compensa le spese.

Si comunichi.

Macerata, 15 marzo 2021

IL G.E.

Dott. Enrico Pannaggi



FERMO – Tel 0734.22.97.97 – Fax 22.00.42
emiliani.associati@gmail.com

8910pign

TRIBUNALE CIVILE DI MACERATA

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

Il sottoscritto Avv. §

_____ che rappresenta e difende in virtù di procura
generale alle liti Rep. n.37719 Notaio Francesco Ciuccarelli di Fermo del
22.12.2015, la

Pres. del Cons. di _____, tutti elett.te dom.ti in Macerata
presso l' _____

PREMESSO CHE

1) con Atto di Precetto ex art. 603 e segg. c.p.c. per € 55.884,21= notificato in data 19.06.2020 alla debitrice sig.ra

datore di ipoteca sig. _____ ed ivi

residente in (_____), ora fallito con Sentenza nr. _____

52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del Curatore

dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni con studio a

Macerata Via Sorcinelli n.29 cap. 62100, in forza del Contratto di Finanziamento

Artigiano Nr.045-601-89798 disciplinato dall'art. 41 Legge 25 luglio 1952 nr. 949

e stipulato a Macerata il 28.06.2010 Notar. Salvi Maria Amelia di Macerata

Rep.7336 Racc.4262, è stato intimato alla debitrice

S

di pagare a favore della

entro dieci giorni dalla notifica del precetto la somma di €

Tirole e piccolo
vittorio e
leone
BO
RIGINALE

SI NOTIFICHI
A PANI

1901-2

Mod. C/00

Cron. _____
 SPECIFICA _____
 o in _____
 NOME € 6.21 _____
 IVA 21% € 8.38 _____
 Totale € 14.62 _____
 W 72 _____
 Erze 6 € 4.62 _____

€	-----
€	14.30
€	-----
€	64.55
€	27.56

Collega SIVANA DE
FUNZIONARIO LINE



UNEP - T
Jan. 518 - 57
CONF

26 SET. 2020

25
PER RICEVERE IL DOCUMENTO
CON IL RICEVUTO
IN ALLEGATO

8 SET. 2020

55.884,21=s.e.e.o., oltre gli interessi come descritti sulla sorte del Contratto di Finanziamento Artigiano, oltre gli interessi legali successivi al 24.04.2018, fino al saldo, con espresso avvertimento che non provvedendo al pagamento entro il termine indicato si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata;

ed è stato avvertito il terzo datore di ipoteca:

2)

_____ ora fallito con
Sentenza nr. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del Curatore dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni con studio a Macerata Via Sorcinelli n. 29 cap. 62100, quale terzo proprietario dei beni immobili di Macerata per i diritti di 1/1 di piena proprietà e distinti al foglio 8 particelle 105 sub. 6 e 105 sub. 7, che la _____ è creditrice di _____ della complessiva somma dieci giorni dalla notifica del precetto la somma di € 55.884,21=, e che in difetto di pagamento entro il termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto della complessiva somma così come sopra indicata pari ad € 55.884,21 da parte della debitrice _____ si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata nei termini di legge ai sensi dell'art. 603 e segg. c.p.c. nei confronti dello stesso _____, dichiarato fallito con Sentenza n. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del Curatore dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni con studio a Macerata Via Sorcinelli n.29 cap. 62100, colpendo i beni immobili di Macerata, di proprietà dello stesso _____;
- che tale intimazione è rimasta senza effetto;
il sottoscritto procuratore, nella qualità,

chiede espropriazione

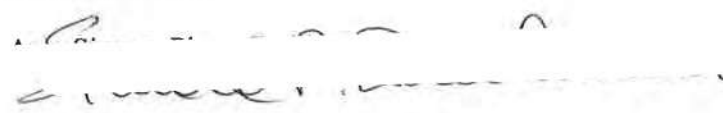
dei seguenti immobili:

di proprietà di

- tutti i diritti pari a 1/1 di piena proprietà relativi a:

- "Unità Immobiliare sita nel Comune di Macerata (MC) in Contrada Acquesalate distinta al N.C.E.U. al foglio 8 part. n. 105 sub. 6 cat. C/2;
- Abitazione di tipo economico sita nel Comune di Macerata (MC) in Contrada Acquesalate distinta al N.C.E.U. al foglio 8 part. n. 105 sub. 7 cat. A/3 vani 12,5".

Fermo/Macerata, lì 10.08.2020



Ed io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all' Ufficio Unico esecuzioni e
Notifiche del Tribunale di Macerata **HO PIGNORATO** gli immobili descritti:

di proprietà di

- tutti i diritti pari a 1/1 di piena proprietà relativi a:

- "Unità Immobiliare sita nel Comune di Macerata (MC) in Contrade Acquesalate distinta al N.C.E.U. al foglio 8 part. n. 105 sub. 6 cat. C/2;
- Abitazione di tipo economico sita nel Comune di Macerata (MC) in Contrade Acquesalate distinta al N.C.E.U. al foglio 8 part. n. 105 sub. 7 cat. A/3 vani 12,5".

ed

INGIUNGO

1) al sig.

2) al sig.



ora fallito con
Sentenza nr. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del
Curatore dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni con
studio a Macerata Via Sorcinelli n.29 cap. 62100;

come sopra indicati, di astenersi da qualunque atto che possa sottrarre alla garanzia del credito di € 55.884,21= gli immobili sopradescritti ed i loro frutti;

INVITO

ai sensi dell'art. 492 c.p.c. modificato ai sensi della Legge n. 80 del 14.05.05

il debitore-terzo datore di ipoteca dichiarato fallito con Sentenza
nr. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del Curatore
dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni con studio a Macerata
Via Sorcinelli n.29 cap. 62100, ad effettuare presso la cancelleria del Giudice
dell'esecuzione del Tribunale di Macerata la dichiarazione di residenza o l'elezione
di domicilio in uno dei Comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente
per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di
irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive
notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello
stesso giudice.

Con l'avvertimento che il debitore-terzo datore di ipoteca
dichiarato fallito con Sentenza nr. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16,
in persona del Curatore dell'Amministrazione Fallimentare Dr. Alessandro Benigni
con studio a Macerata Via Sorcinelli n.29 cap. 62100, ai sensi dell'art. 495 c.p.c.,
può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari
all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo
del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione,

sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530-552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

Con l'avvertimento che a norma dell'art. 615 secondo comma terzo periodo, l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile, ai sensi dell'art. 492 terzo comma c.p.c. modificato ai sensi del D.L. N. 59 del 03.05.2016.

E ciò notificando il presente atto al sig. _____

, mediante

E ciò notificando il presente atto al sig. _____

dichiarato fallito con Sentenza nr. 52/2016 del Tribunale di Macerata del 6.10.16, in persona del Curatore dell'Amministrazione Fallimentare Dr.

Alessandro Benigni con studio a Macerata Via Sorcinelli n.29 cap.62100, mediante

Consiglio a ricevere proprio Dr. Alessandro Benigni

Macerata 28.08.16

Dott.ssa SILVANA DE SANTIS
FUNZIONARIO UNEP

Cron.
SPECIFICA
Notif. € _____
Trasf. dep. € _____
Trasf. € _____
10 % € _____
Bolli € _____
S. Post. € _____
Totale € _____



CRON.N° 1901

MOD. C/00

**TRIBUNALE DI MACERATA
U.N.E.P.**

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Macerata, ho notificato
a conforme dell'atto che precede al Signor :

ente/domiciliato in _____

ante consegna a mani _____

non avendo trovato esso notificando, né persona di famiglia o addetta alla casa, né portiere, che volessero o
ssero ricevere la copia dell'atto, questa viene depositata, in busta chiusa e sigillata con la trascrizione del
ero cronologico della notificazione nella Casa Comunale di MACERATA

so, in busta chiusa e sigillata con la trascrizione del numero cronologico della notificazione, il prescritto avviso
porta di abitazione del notificando in data 03/09/2020

ita raccomandata con avviso di ricevimento dall'Ufficio Postale di Macerata in data 04/09/2020

66842679263-8 (Art.140 C.P.C.)

L'Ufficiale Giudiziario
Dottor Fortunato Giuffrè

Rilasciata m. l. copia conforme all'originale, a
richiesta di parte, per uso ~~notifica~~, trascrizione

Haerote 18 9 20

Dott.ssa *[firma]* VANA DE SAINI
FUNZIONARIO UNEP

Ritirata in copia conforme all'originale, a
richiesta di parte, per una ~~pubblica~~ trascrizione

Hacerote 18 9 20

Donna DE SIA
FUNZIONARIO UNEP

Avviso di ricevimento
Comunicazioni ex Artt. II

Cronologico n° 1901

668426792638

Numero invio

Data di spedizione 06.09.2010

Dall'ufficio di ME

compilazione a cura del mittente

Destinatario

Via

Dichiaro di aver ricevuto
l'invio sopraindicato il

11.09.2010

☐ Destinatario

☐ Addetto alla casa
Ufficio o Azienda

☒ Familiare convivente

☐ Portiere dello stabile

☐ Delegato

☐ Invio non ritirato
alla data

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome)

Data

Firma dell'incaricato alla distribuzione

Consegna effettuata ai sensi dell'art. 21 della Delibera AGCom 385/13/CONS del 20 giugno 2013:
☐ • Invii multipli a un unico destinatario
☐ • Sottoscrizione rifiutata

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

Ritasciata n. 2 copia conforme all'originale, a
richiesta di parte, per uso ~~politico~~, trascrizione

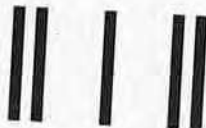
Macerata 18/3/20

Dotessa OLIVIANA DE RMI
FUNZIONARIO UNEP

Posteitaliane

Avviso di ricevimento - Mod. 23i RAG

A. R.



by *[signature]*
Grucci Macerata

Il sottoscritto Avv. Simone Pietro Emiliani quale difensore di Cassa di Risparmio di Fermo spa, attesta ex art. 557 comma 2 c.p.c. novellato dal DL 132 del 12/09/14 artt. 18-19 convertito in Legge n.162 del 10/11/14, ed ex artt.16 decies e undecies c.o. 2 del DL 179/12, che la copia che precede -rappresentata dall'Atto di Pignoramento Immobiliare notificato al debitore Ciccarelli Alfredo in proprio, e fallito presso il curatore fallimentare Dr. Benigni in data 28-08-20 e 11.09.20 dall'Unep - Tribunale di Macerata cronologico nr. 1901 e rilasciato allo scrivente in data 25/09/2020- si compone di fogli 4,5 per complessive 9 fasciate di atto di pignoramento immobiliare, relate di notifica, avviso di ricevimento e attestazione Unep di pagamento- è conforme all'originale analogico in suo possesso.
Fermo 02/10/2020 Firmato digitalmente dall'Avv. Simone Pietro Emiliani

Nota di iscrizione

Registro generale n. 9818
Registro particolare n. 2185
Presentazione n. 65 del 30/06/2010

Pag. 1 - segue

Sezione riservata all'Ufficio

Liquidazione	Totale	€ 35,00	
	Imposta ipotecaria	-	Imposta di bollo -
	Tassa ipotecaria	€ 35,00	Sanzioni amministrative -

Esenzione da Imposta Ipotecaria ai sensi di DPR 29/09/1973, n.601 art.15 e seguenti

Eseguita la formalità.

Somma pagata € 35,00 (Trentacinque/00)

Ricevuta/Prospetto di cassa n. 14530

Protocollo di richiesta MC 42332/2 del 2010



Il Conservatore
Delegato Antonino Vesta

Sezione A - Generalità

Dati relativi al titolo

Descrizione ATTO NOTARILE PUBBLICO
Data 28/06/2010
Notaio SALVI MARIA AMELIA
Sede MACERATA (MC)

Numero di repertorio 7336/4262
Codice fiscale SLV MML 73E53 L109 R

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

Specie dell'ipoteca o del privilegio	IPOTECA VOLONTARIA		
Derivante da	0176 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO		
Capitale € 100.000,00	Tasso interesse annuo 1,72%	Tasso interesse semestrale -	
Interessi € 100.000,00	Spese -	Totale € 200.000,00	
Importi variabili SI	Valuta estera -	Somma iscritta da aumentare automaticamente SI	
Presenza di condizione risolutiva -	Durata 8 anni 6 mesi		
Termine dell'ipoteca -	Stipulazione contratto unico SI		

Altri dati

Sono presenti nella sezione D parti libere relative a sezione A e sezione C

Dati riepilogativi

Unità negoziali 1 Soggetti a favore 1 Soggetti contro 1

Sezione B - Immobili

Unità negoziale n. 1

Immobile n. 1
Comune E783 - MACERATA (MC)

Ufficio provinciale di MACERATA
Servizio di Pubblicità Immobiliare

Nota di iscrizione

Registro generale n. 9818
Registro particolare n. 2185
Presentazione n. 65 del 30/06/2010

Pag. 2 - segue

Catasto	FABBRICATI	Particella	105	Subalterno	6
Sezione urbana	- Foglio 8	Consistenza		5 metri quadri	
Natura	C2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO				
Indirizzo	CONTRADA ACQUESALATE			N. civico	-
Piano	T				
Immobile n.	2				
Comune	E783 - MACERATA (MC)				
Catasto	FABBRICATI	Particella	105	Subalterno	7
Sezione urbana	- Foglio 8	Consistenza	12,5 vani		
Natura	A3 - ABITAZIONE DI TIPO ECONOMICO				
Indirizzo	CONTRADA ACQUESALATE			N. civico	-
Piano	T				

Sezione C - Soggetti

A favore

Soggetto n. 1 In qualità di

Denominazione o ragione sociale

Sede

Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n.

Per la quota di 1/1

Domicilio ipotecario eletto

1 Per il diritto di PROPRIETA'

Contro

Soggetto n. 1 In qualità di

Cognome

Nato il

a

Nome

Sesso M Codice fiscale

Relativamente all'unità negoziale n.

Terzo datore SI

Per la quota di 1/1

1 Per il diritto di PROPRIETA'

Debitori non datori di ipoteca

Soggetto n. 1 In qualità di

Cognome

Nata il

a

Nome

Sesso Codice fiscale

Sezione D - Ulteriori informazioni

Descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO N 045.641.89798 (ART. 41, LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949) *****
(CONDIZIONI DI TASSO - CONTRIBUTO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI - INTERESSI DI MORA 1. IL TASSO DI INTERESSE NOMINALE ANNUO, E' FISSATO IN MISURA PARI ALLA MEDIA DELL'EURO INTERBANK OFFERED RATE (EURIBOR/365) A TRE MESI RILEVATA DAL COMITATO DI GESTIONE DELL'EURIBOR (EURIBOR PANEL STEERING COMMITTEE) NEI MESI DI FEBBRAIO-MAGGIO-AGOSTO-E NOVEMBRE, PUBBLICATA DI NORMA DA "IL SOLE 24 ORE", ARROTONDATA ALLO 0,005 PIU' VICINO (OGGI DEL 0,670% - MESE FEBBRAIO 2010), MAGGIORATA DI UNO SPREAD DI PUNTI 1,05

Nota di iscrizione

Registro generale n. 9818
Registro particolare n. 2185
Presentazione n. 65 del 30/06/2010

Pag. 3 - segue

(UNOVIRGOLAZEROCINQUE) E QUINDI NELLA MISURA GLOBALE ATTUALE DEL 1,720% (UNO VIRGOLA SETTECENTOVENTI PER CENTO). DETTO TASSO E' PAGABILE IN VIA POSTICIPATA CON CONTEGGIO AD ANNO COMMERCIALE PER IL PERIODO DI AMMORTAMENTO E AD ANNO CIVILE PER IL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO. 2. SI CONVIENE ESPRESSAMENTE FRA LE PARTI CHE, NEL CASO DI VARIAZIONE SUCCESSIVA DELL'EURIBOR, IL TASSO DI INTERESSE DELLA PRESENTE OPERAZIONE VARIERA' NELLA MISURA NECESSARIA A MANTENERE FERMO LO SCARTO DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO FRA LA NUOVA QUOTAZIONE DELLO STESSO E LA MISURA GLOBALE DEL TASSO DI INTERESSE DEL FINANZIAMENTO, FERMO RESTANDO IL SUO CRITERIO DI DETERMINAZIONE. 3. L'EVENTUALE NUOVO TASSO AVRA' DECORRENZA DAL 1 GIORNO DEL SECONDO MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA RILEVAZIONE IN CUI SI E' VERIFICATA LA VARIAZIONE, PRECISANDO CHE DETTO ULTIMO TASSO NON POTRA' MAI ESSERE INFERIORE ALL'1,670% (UNO VIRGOLA SEICENTOSETTANTA PER CENTO). 4. AD OGNI VARIAZIONE COME SOPRA PREVISTA, FERME LE QUOTE DI RIMBORSO DI CAPITALE ORIGINARIO, VERRANNO AUMENTATO O DIMINuite LE QUOTE DI INTERESSI E QUINDI VARIATE LE SINGOLE RATE MENSILI DI AMMORTAMENTO. 5. L'IMPRESA PRENDE ATTO CHE, QUALORA NEL CORSO DEL PRESTITO, VENISSE MENO IN VIA DEFINITIVA O TEMPORANEA LA DISPONIBILITA' DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO SOPRA INDICATO, LO STESSO SARA' SOSTITUITO CON ALTRO EQUIVALENTE CHE LA BANCA SI RISERVA DI INDIVIDUARE, FATTO SALVO IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' DEL CONTRATTO. 6. ALL'OPERAZIONE SI APPLICANO TUTTI I BENEFICI DI NATURA GIURIDICA E TRIBUTARIA PREVISTI DALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 949/1952, NONCHE' DELL'ART. 47, PRIMO COMMA DEL D. LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1993 N. 385. 7. IL FINANZIAMENTO POTRA' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PREVISTO DALLA LEGGE 949/1952 ED EROGATO ATTRAVERSO L'ARTIGIANCASSA, LA QUALE LO CORRISPONDERA' ALL'IMPRESA PER IL TRAMITE DELLA BANCA, CON LE NORME PREVISTE NEL REGOLAMENTO DELLA STESSA ARTIGIANCASSA. QUALORA DETTO CONTRIBUTO NON VENISSE CONCESSO PER MOTIVI DIVERSI DALLA CARENZA DI FONDI, OVVERO VENISSE REVOCATO PER QUALSIASI MOTIVO, IN TUTTO O IN PARTE DALL'ARTIGIANCASSA, LA BANCA POTRA' RECEDERE DAL CONTRATTO STESSO; IN TAL CASO L'IMPRESA, DOVRA' RESTITUIRE QUANTO DOVUTO ALLA BANCA PER CAPITALE ED INTERESSI; QUESTI ULTIMI SARANNO RICACOLATI A FAR TEMPO DALLA DATA DI REVOKA, O SIN DALL' INIZIO DEL FINANZIAMENTO NEL CASO DI MANCATA CONCESSIONE, AL TASSO DI CUI AL COMMA SUCCESSIVO. 8. NELL'IPOTESI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA BANCA POTRA' TUTTAVIA CONSENTIRE IL MANTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO, IL QUALE VERRA' REGOLATO AL TASSO PREVISTO AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO MAGGIORATO DI 2 (DUE) PUNTI. 9. OVE IL CONTRIBUTO VENISSE CONCESSO PER UNA DURATA INFERIORE A QUELLA DEL FINANZIAMENTO, OVVERO NON VENISSE CONCESSO PER CARENZA DI FONDI, PER LA QUOTA DEL FINANZIAMENTO NON COPERTA DA DETTO CONTRIBUTO, VERRA' MANTENUTO IL TASSO STABILITO PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO. 10. RESTA ESPRESSAMENTE CONVENUTO CHE, QUALORA L'IMPRESA NON PROVVEDESSE PUNTUALMENTE, SECONDO QUANTO STABILITO NEL PRESENTE CONTRATTO ED ENTRO I TERMINI NELLO STESSO PREVISTI, AL RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO, SI PRODURRA' DI PIENO DIRITTO A FAVORE DELLA BANCA LA MATURAZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA NELLA MISURA DI 4 (QUATTRO) PUNTI IN PIU' DEL TASSO IN CUI E' REGOLATO IL FINANZIAMENTO, CON DECORRENZA DAL GIORNO DELL'INADEMPIMENTO A QUELLO DELL'EFFETTIVO PAGAMENTO DA PARTE DEL L'IMPRESA E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI LIMITI FISSATI DALLA LEGGE 7 MARZO 1996 N. 108 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 11. L'I.S.C. (INDICATORE SINTETICO DI COSTO) RELATIVO ALLA PRESENTE OPERAZIONE E' PARI AL 1,850% (UNO VIRGOLA OTTOCENTOCINQUANTA PER CENTO), COME RISULTA DAL DOCUMENTO DI SINTESI REDATTO, AI SENSI DELLA DELIBERA DEL C.I.C.R. (COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO) DEL 4 MARZO 2003 ED ALLEGATO AL PRESENTE ATTO SOTTO LA LETTERA "B". ***** (ESTINZIONE ANTICIPATA) 1. IN CASO DI ANTICIPATA ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO, TOTALE O PARZIALE, RICHIESTA DALLA IMPRESA, COME PURE NEI CASI DI DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, QUEST'ULTIMA CORRISPONDE ALLA BANCA UN COMPENSO PARI AL 2% (DUE PER CENTO) DEL CAPITALE RESTITUITO ANTICIPATAMENTE, AI SENSI DELL'ART. 40, PRIMO COMMA DEL T.U., SECONDO L'ESEMPIO ESPLICATIVO INDICATO NEL FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO ALLEGATO AL PRESENTE CONTRATTO. ***** (ELEZIONE DI DOMICILIO) 1. PER LA ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER OGNI EFFETTO DI LEGGE LE PARTI ELEGGERONO DOMICILIO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 C.C. E DELL'ART. 30 C.P.C.: - QUANTO ALLA BANCA, PRESSO LA PROPRIA SEDE IN FERMO, VIA D.E. RICCI, 1 ANCHE AGLI EFFETTI DELL'ISCRIZIONE IPOTECARIA EX ART. 39, 1 COMMA T.U.; - QUANTO ALL'IMPRESA PRESSO IL DOMICILIO DICHIARATO IN ATTO E SUCCESSIVAMENTE COMUNICATO CON LETTERA